

PARTE SPECIALE

8. IDENTIFICAZIONE DEI REATI

Il seguente elenco riprende e descrive le fattispecie di reato considerati dal Decreto (“**Reati Rilevanti**”).

8.1. *Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25¹)*

- Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

Si ha malversazione, ai sensi dell’art. 316-*bis* c.p., qualora gli IOBS abbiano ricevuto dallo Stato – ovvero da altri enti pubblici o dall’Unione europea – contributi, finanziamenti o sovvenzioni destinati a favorire la realizzazione di opere o lo svolgimento di attività di pubblico interesse, e non li abbia destinati a tali finalità.

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

L’indebita percezione di erogazioni pubbliche, punita dall’art. 316-*ter* c.p., consiste nell’indebito conseguimento, per sé o per altri, di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute.

- Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

Ai sensi dell’art. 640 c.p., comma 2, n. 1, realizza tale Reato Rilevante il Soggetto

¹ Ove non diversamente espressamente indicato, gli articoli citati si riferiscono al D. Lgs. 231/2001

Obbligato che, mediante artifici o raggiri, inducendo un terzo in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto e causa, nel contempo, un danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Si ha truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, a mente dell'art. 640-*bis* c.p., quando l'ingiusto profitto conseguito attraverso il comportamento descritto al precedente punto è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

- Frode informatica a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

La frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, punita dal combinato disposto degli artt. 640 e 640-*ter* c.p., è configurabile in capo al Soggetto Obbligato che, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, causando, nel contempo, un danno allo Stato o ad un altro ente pubblico.

- Concussione

Si ha concussione, secondo quanto previsto dall'art. 317 c.p., qualora il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

- Corruzione

A mente del combinato disposto degli artt. 318 e seguenti del c.p., commette il reato di cui al presente punto:

- il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, per l'esercizio delle

sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (artt. 318 e 320 c.p.);

- il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del loro ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, ricevono, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accettano la promessa (artt. 319 e 320 c.p.), tanto più quando l'atto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartengono nonché il pagamento o il rimborso di tributi (quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità: art. 319 c.p. in relazione all'art. 319-*bis* c.p.);

- il pubblico ufficiale che commetta i fatti di cui ai precedenti due alinea, per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (art. 319-*ter* c.p.);

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità**

Il reato si configura, in base all'art. 319-*quater* del c.p., nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

- **Istigazione alla corruzione**

Tale ipotesi di reato si configura in capo di chiunque offre o promette denaro od altra utilità, non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per omettere o a ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, nonché, specularmente, in capo al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecitino una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri ovvero per omettere o ritardare o per aver

omesso o ritardato un atto del loro ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 322 c.p.).

8.2. *Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)*

Le strutture facenti parte degli IOBS possono essere chiamate a rispondere nel caso di commissione dei seguenti delitti:

- art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), che punisce l'abusiva introduzione in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero il mantenimento nel sistema contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- art. 615-quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), il quale punisce il Soggetto Obbligato che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- art. 615-quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico), che punisce il procurarsi, la produzione, riproduzione, importazione, diffusione, comunicazione, consegna o, comunque, la messa a disposizione di altri di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;

- art. 617-*quater* c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), che punisce il Soggetto Obbligato che fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, nonché, salvo il fatto costituisca più grave reato, chi, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, riveli il contenuto delle comunicazioni di cui sopra;
- art. 617-*quinquies* c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), che punisce l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, fuori dai casi consentiti dalla legge;
- art. 635-*bis* c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), che salvo il fatto costituisca più grave reato, punisce la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- art. 635-*ter* c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), che punisce, salvo il fatto costituisca più grave reato, la commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
- art. 635-*quater* c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici), che punisce, salvo il fatto costituisca più grave reato, il Soggetto Obbligato che, mediante le condotte di cui al citato art. 635-*bis* c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati,

informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento;

- art. 635-*quinquies* c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità), che punisce il fatto di cui all'art. 635-*quater* c.p. quando diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento;
- art. 640-*quinquies* c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) che, salvo quanto previsto dall'art. 24 del decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, punisce il Soggetto Obbligato che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violando gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato;
- art. 491-*bis* c.p. (Documenti informatici), che punisce le condotte di falsificazione previste dagli artt. da 476 a 493 c.p., quando abbiano per oggetto un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria [art. 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) punisce il pubblico ufficiale - anche fuori dell'esercizio delle sue funzioni – od il privato, che forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, anche quando la falsità concerna un atto od una parte di atto, facenti fede fino a querela di falso; art. 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) punisce il pubblico ufficiale - anche fuori dell'esercizio delle sue funzioni – od il privato, che contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità; art. 478 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti) punisce il pubblico ufficiale - anche fuori dell'esercizio delle sue funzioni – od il

privato, che, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, anche quando la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, o quando la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati; art. 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) punisce il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità; art. 480 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative) punisce il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità; art. 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) punisce chi, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità; art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) punisce chi attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, comprese le false attestazioni in atti dello stato civile; art. 484 c.p. (Falsità in registri e notificazioni) punisce chi, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni; art. 487 c.p. (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico) punisce il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso

per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato; art. 488 c.p. (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali) prevede che ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'art. 487 c.p. si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici; art. 489 c.p. (Uso di atto falso) punisce il soggetto che, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso; art. 490 c.p. (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri) punisce chi, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri; art. 491 c.p. (Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito) punisce le falsità prevedute dagli articoli precedenti riguardanti un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, e il fatto quando commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno; la norma punisce, altresì, chi fa uso di detti atti falsi, senza essere concorso nella falsità; art. 492 c.p. specifica che nel concetto di atti pubblici e di scritture private rientrano anche gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti; art. 493 c.p. specifica che le disposizioni degli artt. precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

8.3. *Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)*

Ulteriori reati per cui le strutture facenti parte degli IOBS possono essere chiamate a rispondere in via amministrativa sono:

- art. 416 c.p. (Associazione per delinquere): punisce l'associazione di tre o più persone, allo scopo di commettere più delitti, sia che si tratti di promotori, costituenti od organizzatori, sia che si tratti di meri partecipanti;
- art. 416-*bis* c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniera): punisce la condotta associativa, quando i soggetti di cui sopra si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Le disposizioni si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che, valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso;
- art. 416-*ter* c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso): punisce la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui sopra, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità;
- art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione): punisce il sequestro di una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione;
- art. 74 D.P.R. 309/1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) punisce la condotta associativa finalizzata all'immissione sul mercato,

all'importazione o all'esportazione o alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, senza aver conseguito la licenza, l'autorizzazione e/o la registrazione previste dalle legge o fuori da esse, ovvero in loro violazione ovvero la mera partecipazione;

- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (ossia le armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri).

8.4. *Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)*

Costituiscono reati- presupposto:

- art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.): punisce (i) la contraffazione di monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori (ii) l'alterazione di monete genuine, per dare ad esse l'apparenza di un valore superiore (iii) l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione,

la spendita o la messa altrimenti in circolazione di monete contraffatte o alterate (in accordo con il responsabile della contraffazione od alterazione e senza aver concorso nella contraffazione od alterazione); (iiii) l'acquisto o, comunque, la ricezione, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, di monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione. Dello stesso reato risponde anche chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni;

- art. 454 c.p. (Alterazione di monete): punisce l'alterazione delle monete, così da scemarne in qualsiasi modo il valore, ovvero, chi, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri (iii) e (iiii) del precedente punto;
- art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate): fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, viene punita l'introduzione nel territorio dello Stato, l'acquisto o la detenzione di monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero in caso di loro spendita o messa in circolazione;
- art. 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede): punisce la spendita o la messa altrimenti in circolazione di monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede;
- art. 459 c.p. (Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati): prevede che le condotte di cui ai precedenti artt. 453, 455 e 457 c.p. siano punite anche rispetto alla contraffazione o all'alterazione di valori di bollo nonché all'introduzione nel territorio dello Stato, all'acquisto, alla detenzione e alla messa in circolazione di valori di bollo contraffatti. S'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

- art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo): punisce la contraffazione della carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo ovvero l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di tale carta contraffatta;
- art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata): punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di filigrane, programmi o dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata nonché di ologrammi od altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione;
- art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati): punisce l'uso di valori di bollo contraffatti o alterati, se non si è concorso nella loro contraffazione od alterazione;
- art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni): punisce la contraffazione o l'alterazione di marchi, segni distintivi (nazionali o esteri), prodotti industriali, disegni, modelli industriali (nazionali o esteri), o brevetti, nonché l'uso di beni o segni contraffatti o alterati, se non si è concorsi nella contraffazione o alterazione, quando l'agente possa conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale;
- art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi): fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., punisce l'introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati o, comunque, la detenzione per la vendita, la messa in vendita od in circolazione, al fine di trarne profitto, dei prodotti indicati.

8.5. *Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)*

Rientrano nell'elenco dei reati presupposto i delitti contro l'industria e il commercio previsti dal c.p. e, segnatamente:

- art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio): punisce la condotta di colui che adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- art. 513-bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza): punisce colui che, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia;
- art. 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali): punisce colui che, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati cagiona un nocimento all'industria nazionale;
- art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio): punisce la condotta di colui che, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;
- art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine): punisce la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine;
- art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci): punisce colui che pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;

- art. 517-ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p. viene punito chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, ovvero chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Le condotte indicate sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
- art. 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari): punisce chi contraffà o, comunque, altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Dette condotte sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

8.6. Reati societari (art. 25-ter)

Il Codice Civile prevede una serie di reati che possono essere commessi in ambito societario, e che il Decreto (art. 25-ter) considera Reati Rilevanti. Si tratta, in particolare, di:

- false comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c.).

Il reato si configura tutte le volte nelle quali:

1. gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei

documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria degli IOBS o del Gruppo, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: (i) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; (ii) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; (iii) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; (iiii) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Il reato si configura anche quando le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dagli IOBS o dal Gruppo San Donato per conto di terzi;

2. fuori dai casi appena indicati, del reato rispondono anche gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria degli IOBS o del Gruppo, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La fattispecie viene integrata anche se le

falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dagli IOBS o del Gruppo per conto di terzi;

- impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.).

Si ha impedito controllo da parte degli amministratori qualora essi, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, quando è stato causato un danno ai soci;

- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).

Il reato in questione si perfeziona quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli;

- illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.).

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si ha illegale ripartizione degli utili o delle riserve, quando gli amministratori ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Tuttavia, la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;

- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).

Costituisce Reato Rilevante la condotta degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge ovvero che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non

distribuibili per legge.

Tuttavia, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto;

- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).

Commettono tale reato gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori: ma il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;

- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.).

Costituisce Reato Rilevante, la condotta degli amministratori o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ai sensi dell'art. 116 T.U. 58/1998 e successive modificazioni) ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D. Lgs. 385/1993, del citato T.U. 58/1998, del D. Lgs. 209/2005 o del D. Lgs. 124/1993, che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, c.c. Tale norma prevede, infatti, che l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. In questi casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione;

- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).

Commettono il reato gli amministratori ed i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;

- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).

Nel caso di liquidazione della Società, si ha indebita ripartizione dei beni sociali ove i liquidatori procedano alla ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, così cagionano danno ai creditori. Tuttavia, il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;

- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.). Costituisce Reato Rilevante, se posto in essere da un Soggetto Obbligato, la determinazione della maggioranza in assemblea attraverso il ricorso ad atti simulati o fraudolenti, e al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- aggio (art. 2637 c.c.).

Commette aggio il Soggetto Obbligato che diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari;

- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Il Reato in questione può essere posto in essere da amministratori, direttori generali,

dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, i quali, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza: (i) espongano fatti materiali non rispondenti al vero – ancorché oggetto di valutazione – sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; (ii) occultino fraudolentemente con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dagli IOBS per conto di terzi.

Il reato è integrato qualora i soggetti sopra indicati (oltre a tutti coloro che sono tenuti ad obblighi nei confronti delle autorità pubbliche di vigilanza) omettano anche del tutto di effettuare le predette comunicazioni;

- corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.).

Con tale norma viene punito il Soggetto Obligato che, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti al sottoposto alla direzione o vigilanza ed agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori;

- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) - Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635 c.c., ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla

redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.

8.7. *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)*

Punisce i delitti previsti dal c.p. e dalle leggi speciali quando commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico o, comunque, in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

In particolare, nella categoria, possono essere ricondotti:

- art. 270 c.p. (Associazioni sovversive): punisce chi, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, ovvero chi vi partecipi;
- art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico): punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e chi partecipa a tali associazioni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale;
- art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati): punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di

comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli artt. 270 e 270-bis c.p., salva la non punibilità quando il fatto è commesso in favore di un prossimo congiunto;

- art. 270-*quater* c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale): punisce il soggetto che, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis c.p. arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale;
- art. 270-*quinquies* c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale): punisce chi, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis c.p., addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Sottoposta a pena è anche la persona addestrata, la persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-*sexies* c.p.;
- art. 270-*sexies* c.p. (Condotte con finalità di terrorismo): specifica che sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto teso a destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse

con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia;

- art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione): punisce chi, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona;
- art. 280-*bis* c.p. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi): punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali. Per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'art. 585 c.p. e idonee a causare importanti danni materiali;
- art. 289-*bis* c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione): punisce chi, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona;
- art. 302 c.p. (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo): punisce, fra l'altro, chi istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, di cui sopra;
- art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York 9 dicembre 1999: prevede che commette reato ai sensi della Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere: *a*) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati; *b*) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia

finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi. Affinché un atto costituisca reato, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi *a)* o *b)* del medesimo paragrafo. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi di quanto sopra. Commette altresì reato chiunque: *a)* partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi di quanto sopra; *b)* organizza la perpetrazione di un reato ai sensi di quanto sopra o dà ordine ad altre persone di commetterlo; *c)* contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui sopra, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale accordo deve essere deliberato e deve: *i)* sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi di quanto sopra; *ii)* sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi di quanto sopra.

8.8. *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater)*

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 583-*bis* c.p., che punisce il Soggetto Obbligato, il quale, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Viene, altresì, punito, in assenza di esigenze terapeutiche, la provocazione, al fine di menomare le funzioni sessuali, di lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate.

8.9. *Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)*

- art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù): punisce l'esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero la riduzione od il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o, comunque, al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero alla sottoposizione al prelievo di organi. Si ha riduzione o mantenimento nello stato di soggezione quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona;
- art. 600-*bis* c.p. (Prostituzione minorile): punisce (i) il reclutamento o l'induzione alla prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto nonché (ii) chi favorisce, lo sfruttamento, la gestione, l'organizzazione od il controllo della prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, o comunque chi trae da questo profitto. Viene altresì punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il compimento di atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi;
- art. 600-*ter* c.p. (Pornografia minorile): punisce il Soggetto Obbligato che (i) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; (ii) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto; (iii) fa commercio del materiale pornografico appena descritto; (iiii) con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico descritto, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; (iiiiii) al di fuori delle ipotesi di cui

ai numeri precedenti offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico descritto. Ciò, anche se relativo a materiale pornografico virtuale (ossia immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali);

- art. 600-*quater* c.p. (Detenzione di materiale pornografico): anche se relativa al materiale pornografico virtuale sopra descritto, punisce chi, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-*ter* c.p., consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto;
- art. 600-*quinquies* c.p. (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile): punisce l'organizzazione o la propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività;
- art. 601 c.p. (tratta di persone): punisce chi recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. ovvero realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Viene, altresì, punito chi, anche al di fuori delle modalità appena indicate, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età;

- art. 601 *bis* c.p. (Traffico di organi prelevati da persone vivente). - Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da Euro 50.000 a euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaga viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

Tale reato configura una responsabilità amministrativa per gli IOBS solo se commesso in forma associativa: infatti la fattispecie, unitamente all'art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 91 del 1999 (traffico di organi provenienti da cadaveri), nonché alla mediazione a scopo di lucro nella donazione di organi da vivente (art. 22-bis, comma 1, della legge n. 91 del 1999, ora abrogata e richiamata nel testo dell'art. 601 *bis* c.p. in forza dell'art. 7, D. Lgs. 21/2018), assume rilievo laddove commessa nel contesto di delitti di criminalità organizzata *ex art. 416 comma 6 c.p.* Solo in tal caso l'ente sarà chiamato a rispondere;

- art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi): fuori dei casi indicati nell'art. 601 c.p., punisce l'acquisto, l'alienazione o la cessione di una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 c.p.;
- art. 603-*bis* c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro): salvo che il fatto costituisca più grave reato, viene punito chiunque (i) recluta manodopera allo scopo di

destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; (ii) utilizza, assume od impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto precedente, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Quando le condotte sono attuate con violenza e minaccia, le pene sono aumentate, così come sono aumentate se i lavoratori reclutati sono superiori a tre, ovvero siano minori in età non lavorativa o quando i lavoratori siano stati esposti a grave pericolo in ragione delle caratteristiche delle prestazioni e delle condizioni di lavoro. Sono indici di una condizione di sfruttamento una o più delle seguenti situazioni: (i) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale o, comunque, sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; (ii) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; (iii) la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; (iiii) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

- art. 609-*undecies* c.p. (Adescamento di minorenni): punisce il soggetto che, allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater* c.p., anche se relativi al materiale pornografico virtuale di cui sopra, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* c.p., adesci un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

8.10. Abuso di mercato (art. 25-*sexies*)

Fra i reati presupposto rientrano anche i delitti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e segnatamente:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184): punisce chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; (i) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; (ii) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; (iii) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nel punto (i). Analogamente viene punito chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni di cui al precedente periodo;
- Manipolazione del mercato (art. 185): punisce la diffusione di notizie false o il compimento di operazioni simulate o di altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

8.11. Reati commessi in conseguenza della violazione della disciplina di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25-septies)

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha delegato al Governo l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. L'art. 9, di tale legge ha apportato una modifica al Decreto, determinando l'estensione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed

associazioni (anche prive di personalità giuridica), in rapporto agli illeciti commessi attraverso la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla sicurezza. È stato inserito nel corpo del Decreto l'art. 25-*septies*, rubricato "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro". Questa norma aggiorna l'elenco dei Reati Rilevanti aggiungendo ulteriori due fattispecie, previste rispettivamente dall'art. 589 c.p. ("Omicidio colposo") e dall'art. 590 terzo comma ("Lesioni personali colpose").

Perché si possa ritenere la Società responsabile per queste due fattispecie è necessario che gli eventi descritti derivino da una condotta tenuta in violazione delle normative antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro.

La materia è stata, poi, totalmente rivisitata dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che, in attuazione dell'indicata legge delega l. 123/2007, costituisce ora il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'art. 300 D. Lgs. 81/2008 ha sostituito l'art. 9 l. 123/2007, modificando l'art. 25-*septies* del Decreto, il quale prevede che l'Ente possa rispondere nel caso di commissione di uno dei seguenti reati:

- omicidio colposo (commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro): punisce chi cagioni la morte di una persona per colpa ed in violazione delle norme antinfortunistiche. L'elemento della colpa è essenziale per la configurazione di tale fattispecie e si caratterizza, in base all'art. 43 c.p., per il fatto che l'evento (morte), anche se previsto, non è voluto dal soggetto agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline antinfortunistiche;
- lesioni personali: punisce chi provochi ad altri una lesione personale per colpa. Il criterio della colpa è il medesimo esaminato a proposito dell'omicidio colposo, cui si rimanda.

L'art. 25-*septies* del Decreto prevede due ipotesi di lesioni differenti – lesioni gravi e lesioni

gravissime –, in base alla portata delle stesse ed in termini di patimenti arrecati, conseguenze che ne derivano e permanenza di tali conseguenze.

Le lesioni gravi, in base all'art. 583 del c.p., sussistono quando dal fatto (i) deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa; ovvero (ii) una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; oppure (iii) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

L'ipotesi di lesioni gravissime, invece, si configura nel caso in cui dal fatto derivi (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; oppure (ii) la perdita definitiva di un senso; oppure (iii) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; oppure (iv) una deformazione ovvero uno sfregio permanente sul volto.

Anche per l'ipotesi delle lesioni, la responsabilità dell'Ente si configura quando le stesse si sono occasionate per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

8.12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25-octies)

Costituiscono reati presupposto anche quelli di cui agli artt. 648, 648-bis , 648-ter e 648-ter.1 del c.p.:

- art. 648 c.p. (Ricettazione): punisce il Soggetto Obbligato che, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Le disposizioni si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi

una condizione di procedibilità riferita a tale delitto;

- art. 648-*bis* c.p. (Riciclaggio): fuori dei casi di concorso nel reato, punisce chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- art. 648-*ter* c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita): sempre fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-*bis* c.p., punisce chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- art. 648-*ter.1* c.p. (Autoriciclaggio): punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuose. Non sono, tuttavia, punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

8.13. *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies)*

Reati presupposto sono le seguenti disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio:

- art. 171: punisce la messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa;
- art. 171-*bis*: punisce chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o

imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Ciò, anche quando il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Viene, altresì, punito chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni della presente legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati;

- art. 171-ter: punisce chi: (i) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; (ii) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; (iii) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui ai punti (i) e (ii); (iii) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione, con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente

fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; (iiii) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; (iiiiii) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; (iiiiiii) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; (iiiiiiii) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-*quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti, dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. E' punito, altresì, chi: (1) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o

importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; (2) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; (3) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal primo comma; (4) promuove o organizza le attività illecite di cui al primo comma.

- art. 171- *septies*: punisce i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all' art. 181-*bis* della presente legge, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi, nonché, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-*bis*, comma 2, della presente legge.
- art. 171-*octies*: qualora il fatto non costituisca più grave reato, viene punito chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

8.14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*)

Costituisce reato presupposto anche il delitto di cui all'art. 377-*bis* c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

8.15. Reati contro l'ambiente (art. 25-*undecies*)

L'attuale assetto normativo vede la responsabilità dell'Ente in caso di commissione dei seguenti reati:

- art. 452-*bis* c.p. (inquinamento ambientale): punisce il Soggetto Obbligato il quale, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema o della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- art. 452-*quater* c.p. (disastro ambientale): punisce l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto, per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo;
- art. 452-*quinquies* c.p. (delitti colposi contro l'ambiente): punisce i fatti di cui sopra, commessi con colpa;

- delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452-*octies* c.p., ossia allo scopo di commettere uno dei delitti ambientali di cui al Titolo VI *bis* c.p. (dall' art. 452-*bis* all'art. 452-*sexies* c.p.);
- delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'art. 452-*sexies* c.p.: si configura il reato qualora il Soggetto Obligato abusivamente ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri, detenga, trasferisca, abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività;
- art. 727-*bis* c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette): punisce il Soggetto Obligato, il quale, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie, ovvero distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;
- art. 733-*bis* c.p. (distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto), per cui viene punito il Soggetto Obligato che, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione;
- reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, nella specie:
 - ✓ art. 137, commi 2 e 3 (che puniscono il Soggetto Obligato che effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente); comma 5 (che punisce il Soggetto Obligato che, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di

scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente); comma 11 (punisce il Soggetto Obligato che violi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104; comma 13 (che punisce il Soggetto Obligato quando lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente);

- ✓ art. 256 comma 1 (che punisce il Soggetto Obligato che effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione); comma 3 (che punisce il Soggetto Obligato il quale, fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-*quattordices*, realizza o gestisce una discarica non autorizzata); comma 5 (che punisce il Soggetto Obligato, il quale, in violazione del previsto divieto, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti) e comma 6 (che punisce il deposito temporaneo, presso il luogo di produzione, di rifiuti sanitari pericolosi);
- ✓ art. 257 (che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente, nonché la mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242;
- ✓ art. 258, comma 4, secondo periodo, il quale punisce il Soggetto Obligato che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura,

sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto;

- ✓ art. 259, comma 1, che punisce la spedizione di rifiuti costituente traffico illecito, ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 259/1993, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del regolamento stesso;
- ✓ art. 452 *quaterdecies* c.p. (già art. 260 D. Lgs. 152/2006 in forza dell'art. 7, D. Lgs. 21/2018), che punisce il Soggetto Obbligato, il quale, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti;
- ✓ art. 260-*bis*, comma 6 (che punisce le false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti nonché l'inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti); comma 7 (punisce il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, nonché, colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati); comma 8 (punisce il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata);
- ✓ art. 279, comma 5, i quale punisce il Soggetto Obbligato che, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione,

dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;

- reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 e segnatamente:
- ✓ art. 1, comma 1 (punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97, e per quanto concerne gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni, l'importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi; l'omissione delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97; l'utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; il trasporto o il transito, anche per conto terzi, di esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; il commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97; la detenzione o l'utilizzo per scopi di lucro, l'acquisto, la vendita, l'esposizione o la detenzione per la vendita o per fini commerciali, l'offerta in vendita o comunque la cessione di esemplari senza la prescritta documentazione);

- ✓ art. 2, commi 1 e 2 (punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ed in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni, l'importazione, l'esportazione o la riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97; l'omissione delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997; l'uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; il trasporto od il transito, anche per conto terzi, di esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni, e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; il commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, paragrafo 1, lettera *b*), del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97; la detenzione, l'uso per scopi di lucro, l'acquisto, la vendita, l'esposizione o la detenzione per la vendita o per fini commerciali, l'offerta in vendita o comunque la cessione di esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all' allegato B del Regolamento);
- ✓ art. 3-*bis* comma 1: prevede che alle fattispecie previste dall'art. 16, paragrafo 1, lettere *a*), *c*), *d*), *e*), ed *l*), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze,

notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni, al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati, si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del c.p.. L'art. 16 prevede che debbano essere irrogate sanzioni penali per a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati; c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato; d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento; e) omessa o falsa notifica all'importazione; f) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;

- ✓ art. 6, comma 4, che vieta a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica;
- ✓ reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, artt. 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative), 478 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti), 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), 480 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative), 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità), 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato), 483 c.p. (Falsità ideologica

commessa dal privato in atto pubblico), 484 c.p. (Falsità in registri e notificazioni), 487 (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico), 488 c.p. (Altre falsità in foglio firmato in bianco), 489 c.p. (Uso di atto falso), 490 c.p. (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri), 491 c.p. (Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito), 491-*bis* c.p. (Falsità in documenti informatici), 492 c.p. (Falsità in copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti), 493 c.p. (Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico);

- reati previsti dall'art. 3, comma 6, l. 549/1993 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive);
- reati previsti dal D. Lgs. 202/2007 e precisamente:
 - ✓ art. 9, comma 1 (inquinamento colposo provocato da navi) punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione;
 - ✓ artt. 8, commi 1 e 2 (inquinamento doloso provocato da navi) punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso.

8.16. *Reato di utilizzo di lavoratori clandestini (art. 25-duodecies)*

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 109 del 16 luglio 2012 sono stati ampliati i reati presupposto che fanno scattare il regime di responsabilità amministrativa previsto dal decreto 231/2001. Infatti, a norma dell'art. 2 del decreto 109, la responsabilità *ex* D. Lgs. 231 è estesa alle fattispecie penali previste dall'art. 22, comma 12-*bis*, del Testo unico sull'immigrazione. Si tratta delle ipotesi aggravate del reato commesso dal datore di lavoro che occupa, alle proprie

dipendenze, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato. Le aggravanti, a fronte delle quali scatterà anche la sanzione *ex* D. Lgs. 231/2001, riguardano le ipotesi in cui i lavoratori occupati siano più di tre; minori in età non lavorativa; esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

In forza della L. 161/2017, all'art 25-*duodecies* sono stati aggiunti i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* (quest'ultimo relativo all'applicazione di sanzioni interdittive), che rilevano come fattispecie autonome di reati presupposto, prima contenuti nella disciplina dei reati transnazionali. Specificamente, l'art. 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 D. Lgs. 286/1998 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine), salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui: *a*) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; *b*) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; *c*) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; *d*) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; *e*) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, con aggravamento della pena nei casi di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*. Fuori dei casi previsti, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, viene anche punito chi, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato, in violazione delle norme del testo unico.

8.17. Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)

La L. 167/2017 ha aggiunto quali Reati Rilevanti quelli di cui all'art. 3, comma 3 *bis*, L. 654/1975, richiamato, in forza dell'art. 7, D. Lgs. 21/2018, nell'art. 604 *bis*, ultimo comma, c.p., per cui è punito con la pena della reclusione da due a sei anni chi, fondandosi in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, fa propaganda ovvero istigazione e incitamento, in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, all'odio razziale e/o xenofobo, come disciplinati dall'art. 3 della L. 654/1975.

8.18. Reati di cui alla l. 16 marzo 2006, n. 10 (Reati transnazionali)

Si prevede la configurabilità della responsabilità amministrativa anche nel caso di commissione dei seguenti delitti:

- art. 291-*quater* D.P.R. 43/1973 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) punisce la condotta di tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-*bis*, sia quando si tratti di coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione, sia che si tratti di un partecipante all'associazione;
- art. 378 c.p. (Favoreggiamento personale): punisce chi, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti. Le disposizioni di questo art. si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

9. VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMMISSIONE REATI E LORO PREVENZIONE: LE AREE DI RISCHIO

Il presente Modello si applica alle attività di tutte le U.O., Servizi e Settori degli IOBS e riguarda l'erogazione di:

- Prestazioni di ricovero e cura
- Prestazioni ambulatoriali
- Prestazioni di supporto
- Prestazioni gestionali / amministrative

Sono state individuate specifiche aree di attività nelle quali il rischio di commissione di uno dei Reati presupposto potrebbe concretamente materializzarsi (di seguito "Aree a Rischio").

Si sono suddivisi i Reati Rilevanti in differenti macro gruppi, individuati, essenzialmente, in ragione dei beni e/o dei soggetti, cui i comportamenti penalmente rilevanti in questione arrecano, anche solo potenzialmente, un danno.

E' stato utilizzato il metodo integrato FMEA (*Failure Mode And Effect Analysis*) / FMECA (*Failure Mode And Effect Critical Analysis*), per ottenere una valutazione del rischio di incorrere nei reati presupposto del D. Lgs. 231/2001.

In base a tali criteri è stato possibile individuare i Reati Rilevanti il cui rischio di commissione è risultato maggiormente elevato e quelli che, invece, sono parsi di difficile, scarsa o quasi nulla possibilità di realizzazione.

Ai primi è dedicato il presente paragrafo, nel quale è esposta, in dettaglio, la modalità di analisi e di valutazione del rischio mentre per il grado di rischio attribuito ai secondi e le correlative procedure di prevenzione si rimanda all'appendice ed agli allegati, che contemplano tutte le fattispecie di reato di cui al D. Lgs. 231/2001 implicanti una responsabilità degli IOBS, fatto salvo

quanto specificato nel successivo paragrafo 10.

Ciò in quanto, l'improbabilità di una loro integrazione giustifica l'assenza di un'esplicita estrinsecazione, per ciascuno di loro, dei criteri seguiti per l'attribuzione del livello di rischio.

I reati cui gli IOBS sono più esposti sono:

- Reati in danno della Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, malversazione ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente Pubblico, reati informatici)
- Reati quali omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)
- Reati commessi a danno dell'ambiente (inquinamento doloso, traffico illecito di rifiuti, gestione di rifiuti non autorizzata, falsità nei certificati, falsificazione di certificati, uso fraudolento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ecc.)
- Reati Societari (false comunicazioni sociali, impedito controllo, operazioni in pregiudizio dei creditori, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali, formazione fittizia del capitale e illecita influenza sull'assemblea)

Alla luce dell'analisi e valutazione dei rischi e con riferimento a ciascuno dei macrogruppi, si sono determinate le relative Aree a Rischio.

9.1. Area a rischio di commissione reati in danno della Pubblica Amministrazione

Presupposto indispensabile della commissione dei Reati Rilevanti in questione – in via generale, e salvo quanto si dirà con specifico riferimento alla frode informatica – è l'instaurazione di rapporti di vario tipo con la Pubblica Amministrazione.

Conseguentemente, possono essere ritenuti “a rischio”, da questo punto di vista, tutti i settori

che, nell'ambito dell'ordinario svolgimento della propria attività, entrino in contatto con soggetti appartenenti al settore pubblico.

Un discorso a sé è quello che riguarda i reati di frode informatica, per i quali occorre senz'altro considerare a rischio l'intera area che si occupa della gestione dei servizi informatici all'interno degli IOBS.

Nello specifico, pertanto, sono da considerare Aree di Rischio in quanto intrattengono direttamente rapporti con la Pubblica Amministrazione, i settori impegnati nella

- (i) gestione dei rapporti con istituzioni e enti pubblici;
- (ii) gestione del contenzioso;
- (iii) gestione amministrativa del personale;
- (iv) gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza;
- (v) amministrazione, bilancio e fiscalità.

Con riferimento al complesso delle fattispecie *de quibus* occorre osservare che, in linea di principio, molte di esse possono verificarsi in occasione di qualunque contatto che intervenga tra la Pubblica Amministrazione e i Soggetti Obbligati nell'ambito dello svolgimento delle loro mansioni all'interno dell'Azienda; con riferimento ad alcune fattispecie, è, tuttavia, possibile ricostruire con maggior precisione le circostanze di fatto in cui potrebbero concretamente avverarsi.

Il riferimento va alle situazioni di seguito descritte, per ognuna delle quali sono state individuate le possibili criticità che con maggiore probabilità potrebbero verificarsi.

Accesso a finanziamenti, agevolazioni e contributi pubblici comunque denominati

Possibili criticità: in occasione della richiesta, esposizione di dati in tutto o in parte non veritieri o incompleti, ovvero ricorso ad artifici e/o raggiri, che inducano in errore l'ente destinatario della richiesta, a vantaggio degli IOBS.

Accesso a dati e programmi informatici

Possibile criticità: accesso non autorizzato a sistemi informativi della Pubblica Amministrazione; indebite modifiche e alterazioni di dati e programmi informatici, sostituzione di identità digitale finalizzata alla frode informatica, utilizzo di dati sensibili al fine di trarre vantaggi economici per la struttura.

Richiesta di autorizzazioni, permessi, concessioni alle Autorità Pubbliche (di seguito “Autorizzazioni”)

Possibile criticità: al fine di ottenere le Autorizzazioni, ricorso ad uno dei comportamenti di offerta o promessa di utilità di vario genere a soggetti che rappresentino la Pubblica Amministrazione, a prescindere da ogni considerazione circa l’effettivo diritto degli IOBS al loro conseguimento.

Coinvolgimento in procedimenti giudiziari civili, penali o amministrativi della Struttura o dei Soggetti Obbligati

Possibile criticità: indebita interferenza della Società nel procedimento, diretta a danneggiare o a favorire una delle parti in causa.

Gestione delle visite ispettive effettuate dalla Pubblica Amministrazione.

Possibile criticità: ricorso ad uno dei comportamenti di offerta o promessa di utilità di vario genere a soggetti che rappresentino la Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri comportamenti illegittimi e/o scorretti, al fine di ottenere indebiti trattamenti di favore di qualsiasi genere.

Partecipazione a Gare pubbliche

Possibile criticità: ricorso ad uno dei comportamenti illeciti di offerta o promessa di utilità di

vario genere a soggetti che rappresentino la Pubblica Amministrazione al fine di aggiudicarsi la gara.

Gestione del Credito /Debito

Possibile criticità: ricorso ad uno dei comportamenti illeciti di offerta o promessa di utilità di vario genere a soggetti che rappresentino la Pubblica Amministrazione al fine di pervenire ad una remissione di debiti verso la PA ovvero al riconoscimento di crediti senza titolo.

Gestione del Personale

Possibile criticità: ricorso all'illecita assunzione di personale che abbia legami di parentela, affinità o convivenza *more uxorio* con esponenti della PA col fine di trarre indebiti vantaggi per l'ente nel rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Gestione Appalti

Possibile criticità: ricorso ad uno dei comportamenti illeciti di offerta o promessa di utilità di vario genere a soggetti che rappresentino la Pubblica Amministrazione al fine di aggiudicarsi l'appalto o di impedire che sia aggiudicato a terzi, ovvero per non ottemperare alle prescrizioni di legge o di contratto nello svolgimento di quanto oggetto del negozio.

Sulla scorta di tale ricostruzione, è possibile formulare le seguenti **generali Linee di Condotta**, che saranno integrate dalle singole Linee di Condotta nell'ambito delle attività e delle procedure all'interno dell' Area di Rischio.

(i) Tutti i Soggetti Obbligati sono rigorosamente tenuti ad evitare di porre in essere azioni o omissioni, anche in concorso con altri soggetti, che possano integrare gli estremi dei Reati

Rilevanti;

(ii) In tutte le trattative poste in essere con la Pubblica Amministrazione, i Soggetti Obbligati sono tenuti allo scrupoloso rispetto non solo di tutte le normative vigenti, ma, altresì, delle regole di correttezza universalmente note.

(iii) È fatto divieto ai Soggetti Obbligati che, per qualunque motivo, nello svolgimento delle proprie mansioni professionali, entrino in contatto con la Pubblica Amministrazione, di elargire, offrire o promettere ai soggetti che ne fanno parte o a soggetti terzi in qualunque maniera legati ai primi (di seguito, cumulativamente, “**Dipendenti Pubblici**”), denaro, doni, omaggi di qualsiasi genere (fatti salvi i doni nei tempi tradizionali se di congruo valore).

(iv) I Soggetti Obbligati sono tenuti ad astenersi dal valutare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali ai Dipendenti Pubblici, e dall’offrire o promettere loro prestazione di consulenze di qualsivoglia natura, soprattutto nel caso in cui i Dipendenti Pubblici in questione abbiano intrattenuto, intrattengano o possano in futuro intrattenere rapporti e trattative con l’Istituto.

(v) È fatto divieto ai Soggetti Obbligati di promettere o fornire, anche tramite terzi, l’effettuazione di lavori o la prestazione di servizi a favore di soggetti privati, in ragione del ruolo ricoperto da loro o da loro congiunti all’interno della Pubblica Amministrazione.

(vi) I Soggetti Obbligati non potranno in nessun caso accettare indebite segnalazioni e/o indicazioni dai Dipendenti Pubblici in merito alle scelte aziendali, qualora tali segnalazioni e/o indicazioni costituiscano una condizione per il successivo svolgimento di attività direttamente o indirettamente connesse con l’attività della Pubblica Amministrazione.

(vii) I Soggetti Obbligati nei cui confronti i Dipendenti Pubblici dovessero porre in essere un tentativo di concussione sono tenuti a non dare in nessun caso seguito alla richiesta, e a informare i propri responsabili all’interno dell’Azienda e l’Organismo di Vigilanza.

(viii) i Soggetti Obbligati sono tenuti ad astenersi rigorosamente dall’esibire documenti e dati

falsi e/o alterati ai Dipendenti Pubblici, ovvero dal sottrarre e/o omettere l'esibizione, se dovuta, di documenti, informazioni e dati di qualunque tipo, ovvero dal tenere una condotta complessivamente idonea a trarre in inganno i Dipendenti Pubblici in merito a circostanze riguardanti gli IOBS, il Gruppo o comunque ad influenzarne indebitamente le decisioni.

(ix) I Soggetti Obbligati devono evitare le situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che potrebbero vederli coinvolti in ragione di incarichi pubblici eventualmente ricoperti, e devono altresì astenersi dal ricorrere alla consulenza o rappresentanza di soggetti terzi che possano trovarsi in tale situazione.

(x) Nel caso in cui la società sia sottoposta a verifiche o accertamenti da parte dei Nuclei Operativi di Controllo delle ATS od a verifica fiscale, accertamenti o indagini da parte della Guardia di Finanza o Enti similari, i rapporti con Rappresentanti della P.A. preposti ai controlli dovranno essere tenuti in presenza dell'Amministratore Delegato o del Direttore Sanitario, che dovranno essere presenti, quantomeno, all'inizio delle operazioni di verifica e, in ogni caso, alla chiusura delle stesse. Per tutta la durata della verifica, l'Amministratore Delegato o il Direttore Sanitario delegheranno un dipendente/collaboratore degli IOBS o un rappresentante del Nucleo Interno di Controllo dell'Appropriatezza delle Cartelle Cliniche, affinché assistano i Rappresentanti della P.A. in via continuativa e riferiscano periodicamente all'AD o al DS sullo svolgimento delle operazioni.

Nel caso in cui venga nominato dal CdA o dall'AD un professionista esterno che assista la Società nel corso della verifica, tale professionista potrà incontrare i Rappresentanti della P.A. solo ed esclusivamente alla presenza dell'AD o di un soggetto delegato da quest'ultimo.

Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali e/o reports. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità in riferimento al D. Lgs. 231/2001, l'OdV deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile del servizio coinvolto.

(xi) I Soggetti Obbligati si astengono, in generale, dal porre in essere e dal concorrere a comportamenti, anche omissivi, che siano idonei ad arrecare danni di qualsiasi genere alla Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalle modalità con le quali il comportamento è posto in essere, mediante l'utilizzo di strumenti informatici, tramite l'accesso non autorizzato ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione e/o con l'indebita alterazione o modifica di dati, informazioni e programmi informatici. E' fatto infine divieto di utilizzare dati sensibili per fini che esulano dalla corretta deontologia professionale, e di accedere ai database per prelevare informazioni la cui diffusione consenta un illecito guadagno.

9.1.1. Area di rischio commissione reati in conseguenza della inappropriata di pratiche sanitarie e/o della loro rendicontazione

Nell'ambito delle prestazioni di ricovero e cura, gestionale ed amministrativa sono da prendere in seria considerazione le possibilità che si commettano reati, a danno della Pubblica Amministrazione.

Si ritiene pertanto opportuno introdurre una specifica area a rischio, nella quale le azioni sensibili consentono di individuare quattro ulteriori sotto aree:

- Area programmazione e prenotazione prestazioni sanitarie
- Area gestione cartella clinica
- Area gestione scheda di dimissione ospedaliera
- Area prestazioni libero professionali

Sono stati analizzati i processi di gestione dei prericoveri, delle liste di attesa, dell'accettazione, dei ricoveri ordinari ed in urgenza; l'attività libero professionale e la gestione della cartella clinica in rapporto all'appropriatezza dei ricoveri; il processo di compilazione delle SDO e la gestione dei flussi informativi alla Regione.

9.1.2. Area programmazione e prenotazione prestazioni sanitarie

Con riferimento soprattutto ad alcuni criteri, quali lealtà, trasparenza ed eguaglianza è possibile ricostruire le circostanze di fatto durante le quali potrebbero concretamente avverarsi situazioni che acquisiscono valenza di reato.

Il riferimento va alle situazioni di seguito descritte, per ognuna delle quali sono state individuate le criticità che con maggiore probabilità potrebbero verificarsi e le linee di condotta da adottare di conseguenza,

Azione sensibile: Ricovero ordinario

I Soggetti Obbligati devono astenersi dal:

1) formulare diagnosi di comodo per le quali paziente viene ricoverato con una diagnosi non correlata ad un reale stato di necessità:

- Diagnosi di ingresso finalizzata a disattendere priorità di lista di attesa
- Diagnosi di ingresso finalizzata ad attestare una falsa urgenza
- Diagnosi di ingresso finalizzata a giustificare un DRG più remunerativo

2) disattendere la lista di attesa anche se la diagnosi formulata è congruente

3) prolungare la degenza senza motivazione clinica al fine di maturare un DRG maggiormente remunerativo

Azione sensibile: Prestazioni ambulatoriali

E' vietata la prescrizione di prestazioni superflue e la fatturazione di prestazioni non effettivamente erogate.

Per le prestazioni ambulatoriali a bassa intensità chirurgica (BIC) e MAC (macro attività) valgono le considerazioni espresse per i ricoveri ordinari.

9.1.3. Area gestione della cartella clinica

E' tassativamente vietato:

1. formulare diagnosi e relativa codifica non corrispondenti al percorso diagnostico terapeutico:
 - finalizzate ad incrementare il rendimento economico dei Soggetti Obbligati
 - finalizzate ad incrementare la personale casistica
 - finalizzate ad incrementare il rimborso assicurativo
2. porre diagnosi di patologie associate alla principale che complicano artatamente il DRG, incrementandone la remunerazione
3. apportare modifiche e correzioni alla Cartella Clinica finalizzate a mascherare azioni caratterizzate da imperizia, negligenza e imprudenza.

9.1.4. Area compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera

E' vietato inserire codici non corrispondenti al contenuto della Cartella Clinica, al fine di ottenere una remunerazione maggiore.

E' possibile formulare le seguenti Linee di Condotta generali, che integrano le singole Linee di Condotta nell'ambito delle attività e dei processi strumentali all'interno delle Aree di Rischio.

i) Tutti i Soggetti Obbligati sono rigorosamente tenuti ad evitare di porre in essere azioni, omissioni, anche in concorso con altri soggetti, che possano integrare gli estremi dei Reati Rilevanti;

ii) E' fatto divieto ai Soggetti Obbligati di tenere comportamenti che tendano ad alterare la corretta gestione delle liste di attesa;

iii) I Soggetti Obbligati si impegnano a non utilizzare strumenti di persuasione scientifica o di altro genere i cui contenuti siano ingannevoli o comunque non veritieri;

iv) I Soggetti Obbligati sono tenuti a garantire parità di trattamento a tutti gli utenti;

v) E' fatto divieto ai Soggetti Obbligati di facilitare a chiunque l'accesso ai servizi degli

IOBS ove non previsto da specifici regolamenti interni;

vi) E' fatto divieto ai Soggetti Obbligati di alterare e comunque manomettere i contenuti della Cartella Clinica in ogni sua parte al fine di trarne vantaggi di qualsiasi tipo.

9.1.5. Area prestazioni libero professionali

E' severamente vietato adottare nei confronti dei pazienti un comportamento non rispondente ai principi etici di trasparenza e correttezza; esercitare la libera professione in modo iniquo, espletare ingiusta dazione a terzi per ottenere vantaggi economici dalla attività libero professionale.

9.2. Area di rischio commissione reati conseguenti alla violazione della disciplina di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro

In considerazione della natura dei Reati Rilevanti, si può affermare che la loro commissione potrebbe verificarsi nelle situazioni di seguito individuate ed essere conseguenza di particolari criticità:

- Mancata redazione di congruo DVR, con apodittiche valutazioni del rischio e quindi mancanza di presidio alla commissione dei relativi reati;

- Scelte nella progettazione, nell'allestimento e mantenimento delle strutture fisiche (cura di predisporre tutte le misure e le attrezzature necessarie per la tutela della sicurezza e la salubrità del lavoro, in conformità alla normativa di settore);

- Processi di aggiornamento delle procedure di sicurezza nonché degli apparati di sicurezza rispetto alle evoluzioni tecnologiche in materia di innovazione delle attrezzature;

- Controllo e vigilanza del rispetto, all'interno dell'Azienda, delle regole dettate dal Modello e dalle previsioni normative in materia di igiene, prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro;

- Processi di formazione ed informazione all'interno dell'Azienda delle procedure di sicurezza, nonché degli apparati di sicurezza.

Sulla scorta di quanto appena osservato, è possibile formulare le seguenti Linee di Condotta, idonee a prevenire la commissione dei Reati Rilevanti:

(i) Tutti i Soggetti Obbligati sono rigorosamente tenuti ad evitare di porre in essere azioni o omissioni, anche in concorso con altri soggetti, che possano comportare la violazione della normativa in materia di igiene, prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro ed eventualmente integrare gli estremi dei Reati Rilevanti descritti.

(ii) Ciascun Soggetto Obbligato risponde, nell'ambito delle proprie mansioni, attribuzioni e competenze, del proprio (e di quei soggetti posti sotto la propria direzione) corretto adempimento a tutte le prescrizioni portate dalla regolamentazione, legislativa, aziendale o tecnica, in materia Ambientale, Igiene e Sicurezza del Lavoro, e delle disposizioni contenute dal Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro (SGSL), ove presente.

(iii) La responsabilità ultima dell'applicazione delle disposizioni del sistema SGSL è attribuita al Datore di lavoro.

(iv) La Direzione deve nominare quale proprio rappresentante un Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (Responsabile SGSL).

(v) Almeno annualmente deve effettuarsi la revisione del sistema di gestione sicurezza da parte della Direzione per verificarne l'efficacia, ove ciò sia applicabile.

(vi) Devono essere effettuati controlli e audit interni periodici (e programmati con calendario almeno annuale) a verifica della corretta attuazione del sistema di gestione SGSL, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 30 D. Lgs. 81/08.

9.3. *Area di rischio di commissione reati a danno dell'ambiente*

Sono state individuate nella raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari e nella tracciabilità delle azioni di smaltimento le azioni sensibili alla possibilità di trasgredire ai sensi dell'art.25-*undecies* D. Lgs. 231/2001.

Infatti, la violazione degli articoli del codice penale (art.727-*bis* e art. 733-*bis* c.p.) e delle norme in materia di ambiente D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 non può avere materialmente luogo agli IOBS in quanto o si riferisce a situazioni ambientali non compatibili con la Struttura (reati contro fauna e flora selvatiche protette, scarichi in mare ecc.), oppure si riferisce a caratteristiche strutturali che non attengono agli IOBS (scarichi industriali).

9.4. Area di rischio connessa a reati societari

In considerazione del contenuto delle fattispecie che si sono indicate come Reati Societari, si può affermare che la loro commissione in seno all'Azienda può realizzarsi nelle circostanze e secondo le modalità di seguito riportate: con riferimento a ciascuno dei potenziali "scenari" descritti sono state individuate le criticità che, con maggiore probabilità, potrebbero verificarsi.

- Redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e, in generale, delle comunicazioni sociali, nonché comunicazioni agli organi di vigilanza.

Possibili criticità: rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società non rispondente ai criteri di veridicità, completezza e correttezza.

- Rapporti con il Collegio Sindacale, altri organi sociali e i singoli soci.

Possibili criticità: mancato ottemperamento agli obblighi di informazione ed esibizione di documenti, presentazione di atti e documenti non completi e/o non conformi alle registrazioni contabili.

- Operazioni aventi ad oggetto il capitale sociale e le riserve.

Possibili criticità: violazione di norme di legge nella formazione, aumento o riduzione del capitale sociale, nell'effettuazione di operazioni straordinarie, nella distribuzione di utili o riserve.

- Rapporti con gli organi di informazione e stampa.

Possibili criticità: diffusione di notizie false, riguardanti gli IOBS, il Gruppo o, in generale, enti che emettano strumenti finanziari non quotati, o di informazioni comunque idonee a provocare un'alterazione nel prezzo di azioni, obbligazioni e strumenti finanziari ad esse equiparati, ovvero a minare la fiducia del pubblico nei confronti di istituti o gruppi bancari.

Sulla scorta di tale ricostruzione, è possibile formulare le seguenti generali Linee di Condotta, che saranno – nello specifico delle singole Aree di Rischio – integrate dalle singole Linee di Condotta nell'ambito delle attività e dei processi strumentali all'interno delle Aree di Rischio.

Nello svolgimento delle proprie mansioni professionali, i Soggetti Obbligati sono tenuti a non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra i Reati Societari.

Devesi tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Nel compiere operazioni sul capitale sociale e sulle riserve della Società, gli Amministratori sono tenuti a rispettare scrupolosamente tutte le norme di legge vigenti, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

Devesi assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Tutti i Soggetti Obbligati che, per qualsiasi ragione, collaborino alla redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di qualsiasi comunicazione sociale devono attenersi rigorosamente a criteri di veridicità, chiarezza e completezza nel fornire dati e informazioni afferenti alla situazione

economica, patrimoniale e finanziaria della Struttura (ponendo la massima attenzione alla veridicità dei dati forniti e alla loro completezza), e devono effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nello svolgimento delle proprie mansioni professionali, i Soggetti Obbligati possono tenere contatti con gli organi di informazione e stampa, divulgando informazioni, dati e notizie afferenti alla Struttura unicamente ove siano a ciò autorizzati. Tali informazioni, dati e notizie, che devono comunque corrispondere al vero, devono essere fornite nel rispetto di tutte le leggi e le regolamentazioni vigenti e applicabili.

Nell'ambito delle suddette Linee di Condotta, è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria degli IOBS e/o del Gruppo;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria degli IOBS e/o del Gruppo;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un

valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della Società di revisione;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità; esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.

10. PREVENZIONE DEI REATI

Considerata la realtà aziendale degli IOBS e la mappatura delle aree di rischio, alle quali si rimanda, la normativa di riferimento disciplina altre fattispecie di reato che, sebbene caratterizzate da un IPR non particolarmente significativo, potrebbero verificarsi nell'ambito delle attività gestionali degli IOBS.

Si è ritenuto opportuno, sulla base della valutazione del rischio, considerare, accanto alle procedure di prevenzione generale, le procedure idonee alla prevenzione dei reati presupposto.

10.1. Procedure generali di prevenzione

- Il personale deputato ad entrare in contatto con gli assistiti ed il pubblico deve indossare apposito cartellino di identificazione riportante fotografia, nome, cognome e ruolo ricoperto all'interno della struttura.
- Ogni attività deve essere autorizzata specificamente o in via generale da chi ne abbia il potere.
- Le operazioni concernenti attività a rischio–reati devono essere verificabili con immediatezza.
- Ogni documento afferente la gestione amministrativa o sanitaria deve essere redatto in conformità alla normativa vigente e sottoscritto da chi lo ha formato.
- La richiesta e l'ottenimento di un provvedimento amministrativo, nonché lo svolgimento delle procedure necessarie al conseguimento di contributi, finanziamenti pubblici, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo devono essere conformi alla legge ed alla normativa di settore.
- È vietato formare in modo falso o artefatto documenti amministrativi, sanitari o societari.
- E' vietato non registrare documentalmente la movimentazione di denaro e fondi della

società.

- Nei rapporti con i rappresentanti dell'Assessorato regionale alla sanità, della ATS ovvero di qualsiasi altro ente pubblico o pubblica amministrazione, anche delle Comunità europee, è fatto divieto a chiunque operi in nome e per conto degli IOBS di determinare le decisioni con violenza, minaccia o inganno.
- L'Amministratore Delegato, il Direttore Generale ed il Direttore Sanitario sono tenuti alla reciproca informazione e consulenza in tutte le ipotesi in cui l'attività dell'uno possa riguardare la competenza dell'altro. La stessa regola vale per tutti coloro che partecipano a fasi diverse di una medesima procedura amministrativa o sanitaria.
- Al di là degli omaggi, di modico valore, effettuati nei tempi tradizionali, è vietato elargire donativi di qualunque valore e di alcun tipo ad enti o persone fisiche, se non previa approvazione dell'AD.

Con riferimento alle procedure di cui sopra l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale ed il Direttore Sanitario si adoperano affinché sia sempre immediatamente possibile individuare il soggetto responsabile della singola fase della procedura.

10.2. La prevenzione speciale dei reati presupposto

10.2.1. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 24 e 24-bis

Gli IOBS, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 24 D. Lgs. 231/2001 (reato di indebita percezione di erogazione, truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico), ha individuato le seguenti attività a rischio – reato e le relative prescrizioni di presidio.

A) Fatturazione

È vietato emettere fatture per prestazioni non realmente erogate, duplicare la fatturazione per una stessa prestazione, ovvero fatturare utilizzando una impropria codifica delle prestazioni erogate e delle diagnosi, nonché richiedere rimborsi per presidi protesici utilizzando documenti artefatti o comunque non veritieri.

Debbono altresì, essere emesse note di credito laddove siano state fatturate, anche se per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o comunque non finanziabili.

B) Istruzione e gestione delle pratiche di finanziamento

Gli IOBS verificano, tramite idonea documentazione, l'identità dei soggetti ai quali consentono l'accesso ai propri database e la veridicità dei dati identificanti i soggetti autorizzati all'accesso. Nell'ipotesi in cui tale attività sia affidata ad un ente certificatore terzo, gli IOBS trasmettono la relativa documentazione allo stesso.

Gli IOBS custodiscono copia della suddetta documentazione per l'intera durata di validità delle credenziali di autenticazione concesse, internamente o da ente certificatore terzo. La custodia di detta documentazione è affidata all'Ufficio del Responsabile dei Sistemi Informativi.

La distruzione di detta documentazione è consentita esclusivamente al cessare dell'obbligo legale di conservazione di ciascun documento creato dal soggetto al quale si sono rilasciate le credenziali di autenticazione.

C) Redazione e gestione cartelle cliniche

È fatto obbligo al Direttore Sanitario di esaminare, almeno due volte l'anno, un campione significativo di cartelle cliniche, verificando la congruenza o la completezza dei dati ivi riportati rispetto a quelli contenuti in referti, schede di accettazione e di dimissione ospedaliera. Il controllo interno è affidato al NIC e sarà effettuato utilizzando le *check lists* all'uopo preparate e finalizzate ad ottemperare i dettami del Manuale della Cartella Clinica II Ed. e della Dgr 9014/09 e successive

integrazioni.

D) Attività informatica e trattamento dati personali

Nell'esercizio dell'attività è previsto l'utilizzo di sistemi informatici e si ritiene che le ipotesi di reato astrattamente configurabili, dalle quali può derivare un vantaggio o un interesse dell'Ente, siano focalizzate nei Reati di accesso abusivo ad un sistema informatico o di distruzione di dati o informazioni, di falsità relative a documenti informatici.

Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete informatica aziendale sono attribuite una *user ID* ed una *password* personali, che lo stesso si impegna a non comunicare a terzi, salvo che all'OdV, per lo svolgimento dei propri compiti.

E' vietato utilizzare la *user ID* o la *password* di altro operatore.

Gli IOBS hanno installato, in conformità alla normativa vigente, il software di terze parti che partecipano al processo formativo del dato utilizzato per la rendicontazione delle attività svolte e loro successiva fatturazione e per l'analisi dei flussi informativi.

Gli IOBS si impegnano ad effettuare un costante monitoraggio sulla corrispondenza tra i settaggi dei suddetti programmi e le disposizioni in materia.

E' fatto divieto ad ogni operatore di modificare contenuti e settaggi dei suddetti programmi se non in ottemperanza di idonee disposizioni da parte dell'ente pubblico di riferimento ed esclusivamente per la parte che il programmatore del *software* avrà lasciato alla configurazione ad opera dell'utente finale.

E' fatto altresì espresso divieto agli operatori di procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei al superamento delle misure di sicurezza poste a protezione dei software.

Pertanto gli IOBS, nella figura del Responsabile per i Sistemi Informativi, in collaborazione con l'eventuale *software house* esterna, verificano all'atto dell'installazione, e successivamente

tramite cicliche rivalutazioni, l'impossibilità, da parte degli operatori, di accedere ai dati archiviati per distruggerli, deteriorarli cancellarli, sopprimerli o alterarli sotto ogni forma, in tutto o in parte.

E' fatto salvo il diritto del titolare dell'informazione di richiederne formalmente l'integrazione, la cancellazione o la rettifica, che dovranno avvenire tramite un apposito profilo, utilizzabile esclusivamente da un soggetto autorizzato per il tempo strettamente necessario al compimento di tale operazione.

Per nessuna ragione gli IOBS consentiranno che uno degli operatori di sistema abbia all'interno del suo abituale profilo la possibilità di effettuare le suddette modifiche.

Gli IOBS verificano l'impossibilità, da parte degli operatori di sistema, di modificare le informazioni oggetto di certificazione tramite un'opportuna organizzazione di profili operatore e regole di sistema, che garantiscano l'inalterabilità del dato inserito da altri ed anche, se trascorso un lasso temporale rilevante, dallo stesso operatore.

È fatto obbligo all'operatore incaricato, nei casi dovuti, di elaborare e trasmettere alla Questura, al Comune, o ad altro ente, registrazioni circa le operazioni degli IOBS, di certificare agli amministratori la corrispondenza al vero di quanto contenuto nella notifica.

10.2.2. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 (reati commessi nei rapporti con la P.A.)

A) Gestione ordini e pagamenti

L'Organo di amministrazione deve rendere pubblica l'identità dei soggetti abilitati all'autorizzazione delle disposizioni di pagamento e i limiti entro i quali gli stessi possono operare.

B) Rapporti con ATS, Regione e altri enti pubblici

L'amministratore a ciò formalmente delegato tiene i rapporti con i funzionari dell'Assessorato regionale alla sanità e con quelli della ATS, con le autorità e i funzionari comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con privati

con i quali la Struttura venga in rapporto, salvo non si tratti di materia la cui competenza sia riservata dalla normativa al Direttore sanitario. In quest'ultimo caso, il Direttore Sanitario è tenuto ad informare in modo puntuale l'Amministratore Delegato sull'andamento e sull'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti o istituzioni.

I soggetti ora menzionati, nell'ambito delle loro rispettive competenze, hanno analogo obbligo informativo nei confronti dell'OdV.

È vietato a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del Decreto offrire, promettere o consegnare denaro, doni o altra utilità, anche per interposta persona, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, anche delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle o a persone da quelle indicate, salvo che il fatto si verifichi in occasioni in cui sia tradizione lo scambio di doni di congruo valore.

Ogni spesa di rappresentanza deve essere prontamente rendicontata e preventivamente autorizzata dall'AD.

Eventuali locazioni o acquisti di immobili dalle pubbliche amministrazioni, con le quali gli IOBS abbiano stabilmente rapporti, devono essere attestate da apposita consulenza immobiliare che ne garantisca le condizioni di mercato.

C) Rapporti con case farmaceutiche

È vietato ai dipendenti in organico di ricevere denaro o qualsiasi altra utilità da case farmaceutiche, informatori o depositi farmaceutici o da chiunque altro produca, venda o promuova presidi sanitari prescrivibili agli assistiti, salvo che si tratti di utilità approvate preventivamente per iscritto dall'OdV o di oggetti promozionali di modico valore.

Ogni spesa di rappresentanza deve essere prontamente rendicontata e preventivamente autorizzata dall'AD.

D) Assunzione del personale

È vietata l'assunzione di pubblici funzionari od impiegati ovvero di *ex* impiegati della

pubblica amministrazione, anche delle Comunità europee, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per l'IOBS. Il divieto sussiste anche per le ipotesi di omissione o ritardo di un atto svantaggioso per gli IOBS.

E' altresì assolutamente vietato avvalersi della collaborazione di personale *extracomunitario* non in possesso di permesso di soggiorno, o con permesso scaduto, né di personale non in possesso della regolarità del soggiorno in U.E.

Le procedure di assunzione sono informate ai seguenti principi:

- garanzia della copertura dei posti rispetto alle effettive esigenze dell'attività aziendale;
- ottenimento del migliore rapporto possibile, nell'ambito delle condizioni di mercato, tra le caratteristiche del ruolo da ricoprire e le qualità professionali dei candidati.

E) Rapporti con i fornitori e conferimento incarichi di consulenza

I fornitori devono essere selezionati in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale e comunitaria e in base alla loro capacità di fornire prodotti o servizi rispondenti per qualità, costo e puntualità, all'esigenza di garantire l'efficacia della prestazione aziendale finale.

Gli incarichi di consulenza esterna devono essere conferiti solo in presenza di reali esigenze aziendali e la relativa proposta deve essere formalizzata per iscritto recando l'indicazione espressa del compenso pattuito.

I contratti stipulati con consulenti e fornitori devono contenere specifiche clausole per l'immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza del Modello, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione.

F) Accettazione e dimissione pazienti.

La gestione delle liste di attesa dei pazienti deve essere rigorosamente improntata ai principi

di uguaglianza e imparzialità e al rispetto dell'ordine prestabilito come sancito dal Codice Etico.

È vietato a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del Decreto di ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa, da chiunque voglia conseguire un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni interne impartite da chi ne ha il potere.

G) Gestione degli acquisti ed in particolar selezione dei fornitori di beni e servizi.

(definizione dei criteri di selezione del fornitore; qualifica dei fornitori; verifica periodica del mantenimento dei criteri per la permanenza in anagrafica; creazione ed aggiornamento dell'Osservatorio dei Prodotti Farmaceutici; monitoraggio dei prezzi applicati nel corso di gare pubbliche dai fornitori; negoziazione di accordi quadro con i fornitori; creazione ed aggiornamento di un archivio relativo alle negoziazioni e alle trattative).

Per tutte le attività a rischio reato 231 svolte da soggetti esterni agli IOBS (cfr. pag. 24 Parte Generale), oltre alla clausola risolutiva espressa in materia 231 ed all'esplicito impegno a non tenere condotte che possano comportare il coinvolgimento degli IOBS stessi in fatti penalmente rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nei singoli contratti dovrà essere previsto che nei confronti del consulente/mandatario/affidatario dell'attività insorge e permane fino alla cessazione del mandato/contratto l'obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'OdV o delle articolazioni operative di controllo degli IOBS, oltre che la possibilità per questi ultimi di effettuare specifici audit su:

- modalità di esecuzione dell'incarico di consulenza;
- processo gestito in service;
- aggiornamento del Modello Organizzativo;
- concreta ed efficace attuazione del Modello Organizzativo;
- regolare svolgimento di attività formative specifiche in materia 231.

H) Gestione del contenzioso civile, penale od amministrativo.

Per tutte le attività a rischio reato 231 svolte da soggetti esterni agli IOBS (cfr. pag. 24 Parte

Generale), oltre alla clausola risolutiva espressa in materia 231 ed all'esplicito impegno a non tenere condotte che possano comportare il coinvolgimento degli IOBS stessi in fatti penalmente rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nei singoli contratti dovrà essere previsto che nei confronti del consulente/mandatario/affidatario dell'attività insorge e permane fino alla cessazione del mandato/contratto l'obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'OdV o delle articolazioni operative di controllo degli IOBS, oltre che la possibilità per questi ultimi di effettuare specifici audit su:

- modalità di esecuzione dell'incarico di consulenza;
- processo gestito in service;
- aggiornamento del Modello Organizzativo;
- concreta ed efficace attuazione del Modello Organizzativo;
- regolare svolgimento di attività formative specifiche in materia 231.

10.2.3. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-bis (reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento)

Cassa

Nel caso di pagamenti in contanti, è fatto obbligo per l'addetto agli incassi di verificare la genuinità del denaro mediante l'utilizzazione di apposito strumento di rilevazione della falsità.

Nel caso di monete o biglietti contraffatti, l'addetto agli incassi deve informare senza ritardo il Direttore Amministrativo attraverso apposita nota, allegando le monete o i biglietti; il Direttore Amministrativo deve rilasciargli apposita ricevuta e informare immediatamente l'autorità di pubblica sicurezza.

10.2.4. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-ter (reati societari)

A) Societaria

Ai fini della salvaguardia degli interessi sociali, dei soci e dei creditori, gli organi sociali ed ogni altro soggetto coinvolto, anche di fatto, nell'attività societaria, devono osservare le disposizioni di legge a tutela dell'informazione e trasparenza societaria, nonché della formazione del capitale e della sua integrità.

B) Redazione dei documenti contabili

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

I soggetti di cui alla lettera A) devono uniformare le procedure contabili e amministrative ai principi contabili stabiliti dalle Commissioni dei Consigli Nazionali dei dottori e dei ragionieri commercialisti, nonché ad ogni altro principio nazionale e internazionale recepito nel nostro sistema. Per gli stessi soggetti è obbligatoria la partecipazione ad eventuali programmi di formazione e aggiornamento che la Struttura vorrà organizzare in ordine alle problematiche giuridiche e contabili relative alla redazione del bilancio.

L'Organismo di Vigilanza può chiedere di esaminare il bilancio e la relativa nota integrativa in occasione della riunione dell'Assemblea dei soci per l'esame e l'approvazione del bilancio e chiedere chiarimenti al soggetto incaricato del controllo legale dei conti.

C) Rapporti con gli organi di controllo e le autorità di vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione, nei rapporti con l'Assemblea e con i soci, deve garantire il corretto svolgimento dell'attività di controllo, legalmente attribuita al Collegio dei Sindaci ed ai Revisori legali, anche soddisfacendo eventuali richieste di informazioni e rendendo loro disponibili i documenti necessari all'esercizio del controllo.

Il soggetto incaricato del controllo legale dei conti e l'OdV sono tenuti alla reciproca informazione in ordine a comportamenti societari che mettano in pericolo il puntuale esercizio dell'attività di controllo.

Nei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza è fatto obbligo di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste in base alla legge, e di non frapporre alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

D) Disposizione del patrimonio sociale

Gli organi sociali devono osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale.

Ogni operazione idonea a incidere sull'integrità del patrimonio indisponibile della società non può essere effettuata se non previa, puntuale verifica in ordine alla consistenza dello stato patrimoniale e solo a seguito dell'acquisizione preventiva del parere degli organi di controllo.

Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere data comunicazione all'OdV

E) Deliberazioni assembleari

Agli amministratori, agli organi di controllo, nonché a chiunque, a qualunque titolo, partecipi o assista all'Assemblea dei soci, è vietato compiere atti simulati o comportamenti fraudolentemente volti ad eludere le disposizioni civilistiche che regolano l'esercizio del diritto di voto, al fine di alterare il corretto procedimento di formazione della volontà assembleare e/o maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere.

10.2.5. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 ter s-bis (corruzione tra privati e istigazione alla corruzione)

La lettera *s-bis* dell'art. 25-ter prevede che ai sensi del D. Lgs. 231/2001 può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore o istigatore, come previsto dall'art. 2635 *bis*, comma primo, c.c., in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva. In relazione alla fattispecie costituiscono attività sensibili la gestione dei processi di cessione ed acquisto.

A) Rispetto dei poteri autorizzativi all'interno del processo amministrativo di acquisto

Il percorso decisionale dovrà essere tracciato e verificabile dagli organismi di controllo deputati, con attenzione alla qualificazione dei fornitori, alle modalità di ricerca di nuovi fornitori e agli eventuali legami con gli apicali e dipendenti dell'ente.

B) Definizione del prezzo di offerta

Il percorso decisionale dovrà essere tracciato e verificabile dagli organismi di controllo, con attenzione alle ragioni sottese alle variazioni di offerta, ai soggetti destinatari e gli eventuali legami tra i destinatari, gli apicali e dipendenti dell'ente.

C) Definizione della scontistica

Eventuali sconti sul prezzo di vendita o dei servizi dovranno essere tracciati e verificabili.

10.2.6. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-quater (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico).**A) Assunzione del personale**

Con riferimento all'assunzione del personale, gli IOBS si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. vigenti, allo scopo di impedire che soggetti dediti, in qualsiasi forma, ad attività di terrorismo o di eversione, di cui all'art.25-quater del D. Lgs. 231/2001, tentino di rivestire nell'azienda ruoli di copertura.

Le procedure di assunzione sono informate ai seguenti principi:

- garanzia della copertura dei posti rispetto alle effettive esigenze dell'attività aziendale;
- ottenimento del migliore rapporto possibile, nell'ambito delle condizioni di mercato, tra le caratteristiche del ruolo da ricoprire e le qualità professionali dei candidati.

B) Accettazione pazienti

La Direzione amministrativa richiede al personale preposto particolare attenzione nello svolgimento del servizio di accettazione e nella tenuta della documentazione destinata alla Autorità Pubblica.

C) Rendicontazione spese e gestione fondi

Allo scopo di evitare il rischio di qualsiasi tipologia di finanziamento ad associazioni che perseguano finalità di terrorismo o di eversione, ogni spesa deve essere sempre prontamente rendicontata, pienamente corrispondente alla causale, e deve riferirsi a contratti con soggetti di cui sia certa la identificazione.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sul rispetto delle suddette prescrizioni.

10.2.7. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-quater-I (art.583-bis c.p.) (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).**A) Gestione locali di degenza e cura**

È severamente vietato adibire la struttura degli IOBS, anche occasionalmente, allo svolgimento di attività che possano, anche solo indirettamente, agevolare l'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Il Direttore sanitario vigila affinché non si creino le condizioni atte a favorire la violazione del divieto.

B) Accettazione pazienti

È fatto obbligo al personale preposto all'accettazione di segnalare al Direttore Sanitario la richiesta di qualunque prestazione chirurgica, anche ambulatoriale, su donne o bambine di etnie a rischio.

In tali ipotesi il Direttore Sanitario, unitamente al Responsabile dell'U.O. di chirurgia, è tenuto a controllare la coerenza tra la diagnosi di entrata e la terapia e/o la prestazione effettuata, vistando la cartella clinica della paziente.

10.2.8. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001 (delitti contro la personalità individuale)

A) Assunzione e trattamento normativo ed economico del personale

È fatto obbligo di rispettare tutte le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico, allo scopo di evitare la verifica di fenomeni di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù, di tratta e di acquisto di schiavi.

B) Rapporti con i pazienti

A tutti coloro che esercitano la propria attività all'interno degli IOBS è vietato esercitare violenza, minaccia, abuso di autorità o inganno nei confronti dei ricoverati, al fine di determinarne lo sfruttamento in qualunque sua forma. Il controllo sul rispetto della suddetta prescrizione è affidato alla direzione amministrativa e sanitaria.

Il Direttore sanitario verifica altresì che non vi sia alcuna forma di approfittamento delle condizioni di inferiorità fisica o psichica dei ricoverati o di una loro situazione di necessità. A tale scopo i ricoverati dovranno essere interpellati periodicamente sulla qualità del ricovero e dell'assistenza anche attraverso la compilazione in forma anonima di appositi questionari.

10.2.9. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-sexies e illeciti amministrativi previsti dall'art.187-bis e ter t.u.f. in relazione a quanto disposto dall'art. 187-quinquies t.u.f. (reati di abuso di mercato)

Gli IOBS in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 sexies D. Lgs. 231/2001, hanno analizzato le seguenti attività comunemente considerate a rischio-reato per la fattispecie in oggetto, valutandone il rischio non rilevante stante la attuale struttura societaria degli IOBS.

10.2.10. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-septies (reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme

sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

A) Organizzazione generale

Nello svolgimento della propria attività, gli IOBS devono rispettare tutte le misure di prevenzione collettive e individuali stabilite dalla normativa vigente, affinché non si verifichino eventi di omicidio colposo e lesioni colpose a causa della violazione di norme antinfortunistiche o poste a tutela dell'igiene o della salute sul lavoro.

Tutti gli aggiornamenti legislativi in materia di sicurezza sul lavoro devono essere recepiti dalla Struttura.

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare che le misure di prevenzione rilevanti per la salute e la sicurezza del lavoro siano prontamente aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi/produttivi e al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

È compito del Consiglio di Amministrazione prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, la necessaria articolazione di funzioni, che assicuri le competenze tecniche e i poteri indispensabili per un'efficace verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Il Datore di lavoro è tenuto a improntare l'organizzazione del lavoro, la concezione dei posti, la scelta delle attrezzature, nonché la definizione dei metodi di produzione, al rispetto dei principi ergonomici.

Il Datore di lavoro è tenuto a garantire che il numero dei lavoratori, che sono o che possono essere esposti al rischio, non ecceda quello strettamente necessario a garantire un'efficiente organizzazione; a tal fine è obbligato comunque a ridurre al minimo indispensabile l'accesso alle zone che espongono ad un rischio grave e specifico di quei lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e relativo addestramento.

B) Redazione Documento di valutazione rischi (DVR)

Il documento di valutazione dei rischi aziendali, adottato ai sensi degli artt. 28 e ss. del D.

Lgs. 81 del 2008, deve espressamente indicare tutte le attività ritenute a rischio, nonché i nominativi dei soggetti responsabili in materia di sicurezza, con la specifica individuazione dei compiti a loro affidati. Nel documento, che comprende anche l'elaborazione statistica degli infortuni, devono altresì essere specificamente individuate le procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

C) Informazione

All'atto dell'assunzione il Datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, è tenuto a fornire per iscritto a ciascun lavoratore un'adeguata informazione sui rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività degli IOBS, nonché sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate.

Il Datore di lavoro è tenuto a fornire al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente le informazioni concernenti la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive.

D) Formazione all'identificazione riduzione e gestione dei rischi

La formazione e l'eventuale addestramento deve tener conto delle specificità afferenti le mansioni, i danni e le conseguenti misure di prevenzione.

La predetta formazione deve essere periodicamente aggiornata in ragione dell'evoluzione dei rischi individuati nel DVR e dell'insorgenza di nuovi rischi, e in ogni caso in ragione di eventuali modifiche normative.

In merito all'organizzazione della formazione il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

E) Sorveglianza sanitaria

Qualora, all'esito delle visite periodiche di cui al D. Lgs. 81/08 art. 41 comma 2, si riscontri la presenza di patologie conseguenti all'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, il medico competente deve informare per iscritto il datore di lavoro, o il soggetto da

questi delegato, affinché siano attuati i necessari controlli sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione della salute adottate e sulla loro perdurante adeguatezza.

F) Esposizione a fattori di rischio per la salute dei lavoratori

A tutti i lavoratori è fatto obbligo di osservare le norme vigenti nonché le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

Il medico competente è tenuto ad osservare gli obblighi previsti a suo carico dal D. Lgs. 81 del 2008.

Tutti coloro che, in base al Documento di valutazione dei rischi, entrino o possano entrare in contatto con agenti chimici, fisici e biologici o in ogni caso siano esposti ad un rischio in materia SSL, sono tenuti ad adottare i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale forniti dal Datore di lavoro, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.

10.2.11. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-octies (ricettazione riciclaggio e impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita)

A) Attività di tesoreria

Le operazioni di trasferimento di denaro contante, di assegni di conto corrente, di vaglia postali e cambiari, di assegni circolari, devono avvenire nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 49 e 50 del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

È vietata la sostituzione e il trasferimento di beni o denaro effettuati allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni o del denaro, quando si abbia fondato motivo per ritenere che provengano da attività delittuosa. È altresì vietato, negli stessi casi, l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di denaro o beni ovvero la dissimulazione della reale natura, provenienza, proprietà dei beni stessi.

Gli IOBS assicurano che il personale addetto al servizio di tesoreria riceva una adeguata informazione circa la tipologia di operazioni da considerare a rischio riciclaggio.

Il reato di autoriciclaggio scaturisce dall'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri e si riscontra soprattutto a seguito di reati come l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali; si può presentare o come il reato commesso dall'autore del reato principale, che poi, da solo, usa i proventi per investirli o immetterli in attività economiche o finanziarie, o come il reato commesso dal "prestatore di servizi di riciclaggio", che partecipa anche al reato presupposto.

In considerazione delle molteplici azioni sensibili che evidenziano la possibilità di commissione di questa fattispecie di reato, risultano pertanto fondamentali i controlli eseguiti dal Collegio dei Sindaci e dai Revisori dei Conti in materia di fiscalità.

10.2.12. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 10 della l. n. 146 del 2006 (reati transnazionali)

A) Rapporti commerciali

Nello svolgimento delle contrattazioni è vietato approfittare con qualsiasi modalità di situazioni di assoggettamento ambientale determinanti condizioni di disparità negoziale.

È vietato intrattenere rapporti commerciali con soggetti che si sa essere appartenenti ad associazioni di tipo mafioso.

Al fine di evitare il rischio di qualsiasi genere di sostegno, anche indiretto, ad associazioni di tipo mafioso, l'Amministrazione controlla che ogni spesa sia sempre prontamente rendicontata, pienamente corrispondente alla causale e si riferisca a contratti con soggetti la cui identificazione sia certa.

B) Assunzione e trattamento normativo ed economico del personale

Gli IOBS si impegnano, in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico

del personale, al rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla normativa e dai C.C.N.L. vigenti.

C) Gestione sostanze stupefacenti

È fatto obbligo agli IOBS di limitare il più possibile, nel rispetto delle esigenze organizzative, il numero dei soggetti autorizzati all'accesso agli stupefacenti conservati in apposite casseforti.

Il registro di carico e scarico degli stupefacenti è tenuto a cura del Direttore Sanitario ed è sottoposto a periodici controlli ad opera del Direttore Sanitario medesimo o di un suo delegato (Responsabile della Farmacia interna).

10.2.13. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-novies (contraffazione, delitti contro l'industria e il commercio e in violazione dei diritti di autore – L. 23 luglio 2009 n. 99 art. 15)

Le fattispecie di reato previste dalla legge 99/2009 non introducono rischi oggettivamente riferibili all'attività svolta dagli IOBS e non pare sussistere il rischio che possano essere realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente; pertanto si ritiene non necessario provvedere ad interventi nel sistema di controlli interni e alla conseguente adozione di nuove regole di condotta.

10.2.14. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-decies (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - L. 3 agosto 2009 n. 116)

Il reato in questione riguarda unicamente le dichiarazioni di chi sia sottoposto a procedimento penale; in considerazione della peculiarità del reato e dei principi assunti nel Codice Etico dell'Ente, che vietano implicitamente di tenere la condotta censurata, si ritiene non necessario provvedere ad interventi nel sistema dei controlli interni degli IOBS e alla conseguente adozione di nuove regole.

10.2.15. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-undecies (Reati ambientali)

A) Raccolta e smaltimento di rifiuti sanitari

E' fatto divieto ai Soggetti Obbligati di miscelare i rifiuti al fine di ottenere vantaggi economici sui costi della raccolta e smaltimento degli stessi.

Il trattamento di rifiuti e le procedure di smaltimento dovranno essere effettuati da soggetti conoscenza delle procedure.

B) Tracciabilità delle azioni di smaltimento

E' fatto divieto assoluto di alterare la documentazione di accompagnamento e/o i registri di scarico al fine di trarre vantaggi economici.

10.2.16. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-duodecies (Impiego di lavoratori clandestini)

A) Assunzione del personale

L'organizzazione assume personale qualificato per mezzo di un processo che mette in correlazione i requisiti della posizione con le qualifiche del candidato. Questo processo garantisce che le capacità professionali dell'operatore corrispondano ai bisogni dei pazienti sia inizialmente (all'assunzione) che successivamente.

E' fatto obbligo all'Ufficio del Personale di attenersi strettamente ai seguenti punti della procedura in vigore per la compilazione del contratto di assunzione:

1. recepimento della documentazione personale di identità, idoneità fisica, titoli richiesti e quant'altro previsto dal CCNL/normative vigenti ed eventuale nulla osta dell'Ufficio di Collocamento;
2. comunicazione telematica al Centro per l'Impiego del contratto di assunzione;
3. comunicazione alla Direzione territoriale del Lavoro (assunzione *part-time* o

trasformazioni);

4. comunicazione, mediante il modello “UNILAV” di assunzioni, allo Sportello Unico per l’Immigrazione UTG l’assunzione di cittadini *extraeuropei*.

B) Attività necessaria ad ottenere, da parte del personale che opera/opererà all’interno delle strutture degli IOBS, il riconoscimento di titoli di studio o professionali esteri.

A tale scopo, per le attività a rischio reato 231 svolte da soggetti esterni agli IOBS (cfr. pag. 24 Parte Generale), oltre alla clausola risolutiva espressa in materia 231 ed all’esplicito impegno a non tenere condotte che possano comportare il coinvolgimento della Società in fatti penalmente rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nei singoli contratti dovrà essere previsto che nei confronti del consulente/mandatario/affidatario dell’attività insorge e permane fino alla cessazione del mandato/contratto l’obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell’OdV o delle articolazioni operative di controllo di questa Società, oltre che la possibilità per questi ultimi di effettuare specifici audit su:

- modalità di esecuzione dell’incarico di consulenza;
- processo gestito in service;
- aggiornamento del Modello Organizzativo;
- concreta ed efficace attuazione del Modello Organizzativo;
- regolare svolgimento di attività formative specifiche in materia 231.

10.2.17. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall’art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia)

E’ fatto divieto assoluto di porre in essere atti o comportamenti che, in qualche modo, possano istigare all’odio razziale o al disprezzo di persone di altre nazionalità, anche avvalendosi di

ideologie negazioniste della Shoah ovvero di crimini di genocidio.